

142 2023



La Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Michele Ancona presidente

dott. Vittorio Gaeta consigliere rel.

dott.ssa Emma Manzionna consigliere

nel procedimento nr. 142/23 V.G. ha pronunciato il seguente

DECRETO

sull'opposizione al decreto del G.D. della Corte d'Appello di Bari cronol. 4408/22 del 23-27.12.2022 in procedimento nr. 1904/22 V.G. tra **Matteo** (avv. Rosantonia Mennuni) contro **Ministero della Giustizia** /o Avv.ra Distrettuale dello Stato;

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 24.11.2022, Matteo chiese a questa Corte l'indennizzo *ex l.* 89/01 per equa riparazione dell'eccessiva durata di causa civile iniziata con citazione notificata il 5.12.2015 e definita con sentenza del Tribunale collegiale di Foggia nr. 2499/21, pubblicata il 27.10.2021 e passata in giudicato.

Col provvedimento in epigrafe, il G.D. di questa Corte rigettò la domanda di indennizzo, ritenendo non adempiuto l'onere di rimedio preventivo *ex art. 1-ter co. 1° l. 89/01*.

2. Con tempestiva opposizione, ha chiesto indennizzo, sostenendo che il rimedio preventivo:

a) in via generale, non garantisce l'effettività del diritto alla ragionevole durata del processo, anche perché l'*art. 1-ter co. 7° l. 89/01, stabilendo che "restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti", prevede l'indifferenza del predetto ordine di priorità alla proposizione di rimedi preventivi;*

b) nel caso concreto, non poteva esser dato né dalla richiesta di passaggio al rito semplificato, previsto per le sole cause del giudice monocratico mentre il giudizio presupposto fu definito dal



collegio, né dalla richiesta di decisione *ex art. 281-sexies* c.p.c. almeno entro il 5.6.2018 (sei mesi prima della consumazione del termine di ragionevole durata), per le ragioni che si diranno.

Il Ministero non si è costituito, nonostante la regolare notifica.

3. La Corte ritiene che sussista la generale ineffettività dei rimedi preventivi introdotti con le modifiche alla legge 89/01 contenute nella l. 208/15, per le ragioni indicate dall'opponente, di certo confermate dalla prassi, nella quale la proposizione di tali rimedi sortisce effetti acceleratori solo in casi eccezionali. Si aggiunga poi che, con la sentenza Olivieri e altri contro Italia del 25.2.2016 (https://www.questionegiustizia.it/data/doc/983/corte_edu-sentenza_olivieri_e_altri_c-italia.pdf), la Corte EDU ha ritenuto ineffettivo, in quanto non vincolante nella prassi, il pur maggiormente efficace rimedio preventivo costituito dalla presentazione al giudice amministrativo dell'istanza di prelievo *ex art. 71* cod.proc.amm. Rimedio che, a differenza di quanto avviene nel processo civile, comporta *almeno sulla carta* l'immediata trattazione senza riguardo al preesistente ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti.

Peraltro, il tema della generale ineffettività porterebbe a non applicare i rimedi preventivi solo in caso di accoglimento di eventuale questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-*ter* l. 89/01, a proporsi per il mancato rispetto del parametro interposto costituito dalla giurisprudenza sovranazionale, quale vincolo *ex art. 117* co. 1° Cost.

4. Nel caso concreto, la proposizione di tale questione di legittimità non occorre, essendo possibile un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata dell'art. 1-*ter* co. 1° l. 89/01, che ne escluda l'applicazione qualora il rimedio preventivo non risulti in concreto proponibile.

Nella specie, infatti, anzitutto non era possibile la trattazione collegiale del giudizio presupposto con il rito semplificato.

La richiesta di decisione *ex art. 281-sexies* c.p.c. entro il 5.6.2018, poi, non era in concreto formulabile senza determinare un grave pregiudizio al diritto di difesa della parte.

Dagli atti del giudizio presupposto risulta infatti che, dopo l'ascolto di alcuni testimoni, l'udienza del 24.1.2018 (prima del 5.6.2018) fu rinviata al 10.10.2018 (dopo il 5.6.2018) in prosecuzione della prova. Se quindi il 24.1.2018 avesse presentato richiesta di decisione *ex art. 281-sexies* c.p.c. (cosa poi avvenuta all'udienza del 18.9.2019, oltre il termine previsto dall'art. 1-*ter* co. 1° l. 89/01), avrebbe di fatto rinunciato al suo diritto all'assunzione dell'intera prova ammessa dal giudice, e cioè al suo diritto di difesa.



Deve allora considerarsi che lo scopo dei rimedi preventivi, ritenuti ammissibili dalla Corte EDU se effettivi, è di *scoraggiare comportamenti dilatori delle parti, impedendo che ne derivino benefici indebiti (come l'indennizzo per un'eccessiva durata provocata o non contrastata), e non di orientare anche solo indirettamente il merito delle tattiche processuali, incidendo sul proprium dell'attività difensiva in evidente contrasto con l'art. 24 della Costituzione.*

Diversamente opinando, il diritto alla ragionevole durata si configurerebbe come diritto tiranno, che porrebbe l'utente della giustizia di fronte a un dilemma insolubile: difendersi adeguatamente nel processo a costo di rinunciare a invocare la ragionevole durata, oppure restringere tale difesa nel processo per non compromettere la possibilità di chiedere indennizzo per l'eccessiva durata.

Dilemma che imporrebbe all'utente – e, paradossalmente, soprattutto all'utente che sa di avere ragione come vittorioso nel giudizio presupposto – un inaccettabile *aut-aut* tra diritto di difesa nel processo e diritto alla sua ragionevole durata, laddove il sistema costituzionale e sovranazionale non può che essere improntato a un *et-et* tra i due diritti.

5. Il provvedimento opposto, quindi, è errato, perché applica una norma in concreto inapplicabile.

Nel merito, dalla notifica della citazione (5.12.2015) al deposito della sentenza finale (27.10.2021), trascorsero anni 5 mesi 10 giorni 22, sì che la durata ragionevole dell'unico grado di giudizio, pari ad anni 3, risulta in concreto superata nella misura di anni 2 mesi 10 giorni 22.

Tenuto conto dell'entità degli interessi in gioco e dell'esito del giudizio presupposto, stimasi liquidare per danno non patrimoniale *ex art. 2-bis* co. 1° nel testo vigente dall'1.1.2016 la complessiva somma di € 1.500,00, oltre a interessi e a spese legali.

P.Q.M.

in accoglimento dell'opposizione, condanna il Ministero della Giustizia a pagare a Matteo € 1.500,00 oltre a interessi legali dal 24.11.2022 al saldo, nonché le spese legali, che distrae al difensore e liquida per la fase monitoria in € 235,00 per compensi e € 27,00 per esborsi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %, e per la fase di opposizione in € 1.080,00 per compensi e € 27,00 per esborsi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %.

Autorizza la provvisoria esecuzione del presente decreto, che in caso di sua definitività sarà comunicato al Procuratore della Corte dei Conti sezione Puglia e ai titolari dell'azione disciplinare nei confronti della magistratura interessata. Si comunichi.

Così deciso nella C.d.C. telematica del 3.5.2023



Il Consigliere rel.

Il Presidente

d

r

.

V

i

t

t

o

r

i

o

G

a

e

t

a

